

*Da Di MATRO
franchi...*

MAE01488092010-04-27

Ministero degli Affari Esteri

Protocollo Arrivo

Classifica

NON CLASSIFICATO

DGIT - Ufficio VI - Centro Visti

Urgenza

ORDINARIO

Protocollo MAE01488092010-04-27 Data 27 APRILE 2010

Assegnazioni SCHENGEN RMV

Visione DGAO - D.G. PAESI ASIA OCEANIA PACIFICO E ANTARTIDE / DGAS - D.G. PAESI DELL'AFRICA SUB-SAHARIANA / DGEU - D.G. PAESI DELL'EUROPA / DGIT - UFFICIO V / DGMM - D.G. PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE / GABI - GABINETTO DEL MINISTRO / MIN INTERNO - UCD / MIN LAVORO POLITICHE SOCIALI - UCD / SEGR - UNITA' DI COORDINAMENTO / RAPPRESENTANZE PERMANENTI / SOTTOSEGRETARI DI STATO

Diffusione LIMITATA Modalita' OPERATIVO TUM P/NN/8M/3

Oggetto DECRETO DI PROGRAMMAZIONE TRANSITORIA DEI FLUSSI D'INGRESSO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI STAGIONALI E DI ALTRE CATEGORIE NEL TERRITORIO DELLO STATO PER L'ANNO 2010.

Riferimento MESSAGGIO MINISTERIALE NR 0126234 DELL'8 APRILE 2010

Redazione ROBUSTELLI-A.VILLANI

Firma ZUPPETTI Funzione DIRETTORE GENERALE

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Trattato in CHIARO Spedito il 27/04/2010 - 18:13:21

Sintesi A seguito dell'emanazione del Decreto Flussi 2010, che mette a disposizione un contingente di 80.000 nuove unita' per lavoro subordinato stagionale e 4.000 per lavoro autonomo, si richiamano alcune istruzioni operative per la trattazione delle domande di visto per le due specifiche tipologie d'ingresso.

*Refuto
Mela...*

Testo

In relazione a quanto gia' anticipato con il Messaggio ministeriale in riferimento, si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 21 aprile 2010 (disponibile anche sul sito www.gazzettaufficiale.it) e' stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1.4.2010, concernente la 'Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010'.

Analogamente a quanto gia' avvenuto con specifici Messaggi in occasione dell'emanazione dei Decreti Flussi relativi agli anni precedenti, si raccomanda anche in questa occasione il rigoroso rispetto delle norme e delle procedure in uso nell'attivita' di rilascio dei visti per lavoro subordinato stagionale e lavoro autonomo.

1. Lavoro subordinato stagionale. Il nuovo Decreto autorizza l'ingresso di 80.000 lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale, cittadini di:
 - Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka ed Ucraina;
 - Paesi che hanno sottoscritto, o stanno per sottoscrivere, accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldova ed Egitto;
 - stranieri gia' titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009.


In proposito, si ricorda che il visto d'ingresso per lavoro subordinato a carattere stagionale (art. 24 del TU 286/98) puo' essere rilasciato esclusivamente in presenza dello specifico Nulla Osta telematico nominativo, inviato direttamente dal competente Sportello Unico per l'Immigrazione attraverso la RMV. In proposito in relazione alle istruzioni impartite in passato, si ribadisce che:

- la procedura informatica di rilascio del visto per lavoro subordinato stagionale non puo' essere attivata se non attraverso l'acquisizione dei dati inviati, all'interno della Rete Mondiale Visti, con il Nulla Osta del SUI;
- i visti dovranno sempre riportare, nel campo relativo 'all'anno flussi' nella Rete

*13/5/10
Comp. to
prel. sp...
crede
alle
Ruff...
esse
mgi
sem
pre cost...*

*10/5/10
27.4.2010
prel...*

Ministero dell'Interno
A00 Politiche



Protocollo: 0003132 del 10/05/2010
UOR-CCP
T. 014800307

Mondiale Visti, l'anno flussi corrente che, si ricorda, non e' determinato dall'anno solare di rilascio del visto ma da quello al quale e' riferito il Decreto di Programmazione (in questo caso, 2010).

2. Lavoro autonomo. Il nuovo Decreto autorizza l'ingresso di 4.000 lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro autonomo, cosi' ripartiti: 1.500 unita' destinate alle conversioni di permessi di soggiorno gia' rilasciati (e dunque non di interesse per gli Uffici Visti all'estero) e 2.500 unita' destinate al rilascio di nuovi visti d'ingresso. Nell'ambito di tale ultima quota, i nuovi visti debbono intendersi riservati esclusivamente a:

- imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana;
 - liberi professionisti;
 - soci ed amministratori di societa' non cooperative;
 - artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici e privati;
 - artigiani provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.
- Mille unita', nell'ambito delle 2.500 destinate ai nuovi visti d'ingresso, sono riservate ai cittadini libici.

La trattazione delle domande per lavoro autonomo presenta, nella piu' generale attivita' in materia di visti, aspetti di particolare complessita'. Tra le questioni piu' delicate e talvolta oggetto di errate interpretazioni, si ricorda che:

- la valutazione di 'interesse per l'economia italiana' dell'attivita' che il cittadino straniero intenda intraprendere sul Territorio Nazionale resta di esclusiva competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare;
- continua a restare escluso il rilascio del visto per lavoro autonomo ai titolari di contratti di collaborazione (coordinata e continuativa, CO.CO.CO., ovvero a progetto, CO.CO.PRO.);
- il rilascio del visto d'ingresso per lavoro autonomo in favore di soci e amministratori di societa' o di titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo (art. 2222 del c.c.) puo' avvenire solo qualora la societa' di destinazione del lavoratore in Italia risulti - dall'esame del certificato di visura camerale - attiva nel nostro Paese da almeno 3 anni (art.39 del DPR 394/99 come modificato dall'art.39, c.4 del DPR 334/04);
- la disponibilita' del reddito annuo richiesto per l'ottenimento del visto per lavoro autonomo (non inferiore a euro 8.500) non puo' essere dimostrata mediante il ricorso a fidejussione bancaria o polizza fidejussoria;
- l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse (di cui il richiedente straniero dovra' dimostrare di disporre in Italia) necessarie all'attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale da intraprendere, rilasciata dalla competente Camera di commercio, non potra' risultare inferiore a €4.962,36, equivalenti alla capitalizzazione su base annua di un importo mensile pari all'assegno sociale (art.39 c.3 DPR 334/04).

I visti per lavoro autonomo (concessi ai sensi dell'art. 26 del T.U. 286/98) dovranno sempre riportare nel campo relativo 'all'anno flussi' nella Rete Mondiale Visti - come per gli anni scorsi - l'anno flussi corrente che, si ricorda, non e' determinato dall'anno solare di rilascio del visto, ma da quello al quale e' riferito il Decreto di Programmazione (in questo caso, 2010). I visti per lavoro autonomo invece concessi - ai sensi di quanto stabilito dall'art.27, comma 1 del T.U. (limitatamente alle lettere 'a', 'b', 'c' e 'd') - al di fuori delle quote d'ingresso, dovranno riportare, nello stesso campo, esclusivamente 4X (XXXX).

3. Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento, anche connesso a specifici casi.

Il presente Messaggio sara' inserito e consultabile on-line nella raccolta dei Messaggi ministeriali, parte integrante della Guida Pratica per gli Uffici Visti, di cui al Messaggio n. 306/225217 del 25 giugno 2008, nella sezione n. 7 'Archivio Visti/Lavoro subordinato e lavoro autonomo'